Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 12 MAGGIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 % per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro), serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 15 aprile 1957.

(4352)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro), serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 15 aprile 1957.

(4353)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 253.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica

Art. 471. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 472. — Alla Scuola possono iscriversi, per ogni anno accademico, al massimo 30 allievi. La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 473. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Igiene generale;
Legislazione scolastica;
Igiene ed edilizia scolastica I corso (biennale);
Auxologia normale e patologica I corso (biennale);
Diagnostica e profilassi delle malattie I corso (biennale);
Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie dell'età scolare I corso (biennale);
Le malattie genetiche e metaboliche;
Neuropsichiatria e psicologia dell'età scolare I corso (biennale);
Diagnostica radiologica;
Educazione fisica e ginnastica medica.

2° *Anno*:

Igiene ed edilizia scolastica II corso (biennale);
Auxologia normale e patologica II corso (biennale);
Diagnostica e profilassi delle malattie infettive II corso (biennale);
Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie infettive dell'età scolare II corso (biennale);
Neuropsichiatria e psicologia dell'età scolare II corso (biennale);
Ortopedia;
Dermatologia;
Oculistica;
Odontoiatria;
Quadri clinici della tubercolosi nell'età scolare.

Art. 474. — La direzione della Scuola sarà tenuta, a bienni alterni, dal titolare della cattedra di Clinica pediatrica e successivamente dal titolare della cattedra di Igiene.

Art. 475. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e tirocini pratici, è obbligatoria.

Esercitazioni e tirocinii pratici si svolgeranno presso la clinica pediatrica e l'Istituto di igiene e, a discrezione dei direttori della Scuola, presso i centri sanitari del comune di Napoli e della Provincia.

Art. 476. — Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative ai corsi di tale anno. Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative al secondo corso per essere ammessi all'esame di diploma che verrà rilasciato previa discussione di una tesi.

Art. 477. — L'abbreviazione di un anno di corso, tuttavia con l'obbligo di frequenza e di esami, è concessa agli studiosi già specializzati in Pediatria o in Igiene su proposta del direttore in carica in quel biennio e dietro decisione della Facoltà.

Art. 478. — Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 254.

Erezione in ente morale della Casa di riposo per vecchi ed inabili « Maria Rosaria Giannelli », con sede in Brindisi.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo per vecchi ed inabili « Maria Rosaria Giannelli », con sede in Brindisi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 153. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **255**.

Erezione in ente morale della « Fondazione cavaliere del lavoro Ugo Foscolo, già presidente del Banco di Roma », con sede in Roma.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione cavaliere del lavoro Ugo Foscolo, già presidente del Banco di Roma », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. **256**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Riccardi », con sede in Albiano d'Ivrea (Torino).

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Riccardi », con sede in Albiano d'Ivrea (Torino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. **257**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Giovanni Battista », con sede in comune di Montichiari (Brescia).

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giovanni Battista », con sede in frazione Vighizzolo del comune di Montichiari (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. **258**.

Erezione in ente morale della Pia Fondazione « Gombi Ferdinando » per vecchi bisognosi inabili, di Sala Baganza (Parma).

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Fondazione « Gombi Ferdinando » per vecchi bisognosi inabili di Sala Baganza (Parma), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con una modifica, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 5. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Vasto (Chieti).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Vasto, effettuate l'11 dicembre 1966, quel civico Consesso — cui la legge assegna 30 membri — risultava composto da tre gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, nella prima adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 28 gennaio c.a., nessuno dei candidati conseguiva, sia nelle votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti, richiesta dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco, mentre la seduta di seconda convocazione del 4 febbraio c.a. andava deserta per mancanza del *quorum* di presenti prescritto dal quarto comma dello stesso art. 5.

Pur non delineandosi alcuna prospettiva di favorevole soluzione della crisi — attese anche le esplicite dichiarazioni dei vari gruppi consiliari, attestati su posizioni di assoluto contrasto — il prefetto, allo scopo di porre il predetto Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, disponeva due ulteriori convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, notificando, nel contempo, a ciascun consigliere una lettera in cui, richiamata la responsabilità individuale per la grave situazione conseguente all'omissione di adempimenti obbligatori, rivolgeva formale diffida a provvedere al riguardo, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito in quanto entrambe le sedute, fissate per il 13 e il 15 febbraio c.a., andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale, non suscettibile di positiva evoluzione, costituisce grave pregiudizio per gli interesis dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge del 1923, summenzionato.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Vasto in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Vasto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Onofrio Galletti.

Roma, addì 2 maggio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Vasto (Chieti) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vasto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Onofrio Galletti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(5086)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1967.

Sostituzione di un componente il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, relativo alla composizione del Comitato predetto per il quadriennio 1964-1967;

Visti i telespressi n. 010/106/C del 26 gennaio 1967 e n. 010/206 del 21 febbraio 1967, con i quali il Ministero degli affari esteri ha designato come proprio rappresentante nel Comitato stesso l'ambasciatore Tristram Cippico, in sostituzione dell'ambasciatore Giuseppe Talamo-Atenolfi, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 26 gennaio 1967, l'ambasciatore Tristram Cippico è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'ambasciatore Giuseppe Talamo-Atenolfi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242

(4988)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Arezzo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Piccini dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cannoni dott. ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tortorelli dott. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Seppia Mauro, Andreini Francesco, Morello Claudio, Frangipani-Chiereci Giuseppe, Buratti Antonio, Lai Guido e Giustini Giampiero, rappresentanti dei lavoratori;

Goti dott. Guido, Malatesti cav. uff. Virgilio, Moretti dott. Umberto e Fanetti dott. Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Barbagli geom. Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 95

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Ascoli Piceno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pellei dott. Alberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente di caso di assenza.

Membri:

Scendoni dott. ing. Renato, rappresentante del Genio civile;

Lisi dott. Italo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Aleandri per. agr. Domenico, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Trovati Giuseppe, Carboni G. Filippo, Gaspari Rolando, Forte Clemente, Gonnella Raffaele, Florio Marcantonio e Vitelli Cesare, rappresentanti dei lavoratori;

Valentini dott. Giampiero, Crispo comm. Pasquale, Sciamanna per. agr. Leone e Leporini Lucio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino comm. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 96

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Asti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Incisa dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Massimelli dott. Dionigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Lupoli Nicola, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piscopo dott. Gaetano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Torchio Giacinto, Bosso Carlo, Cornacchia Mario, Savina Piero, Viola Luigi, Rosina Antonio e Grazioli cav. Ermelindo, rappresentanti dei lavoratori;

Boero dott. Luigi, Dusi dott. Carlo, Valfrè cav. Maggiorino e Ferrero rag. Piero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Menozzi cav. Stanislao, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 93

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Caserta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Marsico dott. Alberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lombardi dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tancredi ing. princ. Gabriele, rappresentante del Genio civile;

Iannotta rag. Gennaro, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vecchione dott. Enrico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Caristo Salvatore, Ievoli rag. Domenico, Iandoli Pasquale, Broccoli Paolo, Piccolo Antonio, De Matthaeis Carlo e Lieto Gennaro, rappresentanti dei lavoratori;

Camigliano Amedeo, Gresini dott. Mario, Tessitore dott. Andrea e Testi dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossetti geom. Andrea, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 91

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mainini dott. Carlo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ursini dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sacchitella geom. Alessandro, rappresentante del Genio civile;

Brignoli rag. Orazio, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pelizzoni dott. Romeo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Beretta cav. Enrico, Bonato Franco, Betelli Pietro, Della Chiesa Giuseppe, Marchi Luigi, Abati Zaccaria e Paoli Roberto, rappresentanti dei lavoratori;

Leidi avv. Arrigo, Grossi dott. Claudio, Toffanetti Cesare e Ferrante Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini per. agr. Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 92

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.
Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1966, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio 1966-1967;

Vista la lettera del Ministero della sanità n. 100/400, E/118/9286, in data 30 gennaio 1967, con cui il dottor Riccardo Marzano viene designato a rappresentare detto Ministero in seno al Comitato centrale del lavoro portuale, in sostituzione del prof. Lorenzo Bevere;

Decreta:

Il dott. Riccardo Marzano è nominato, per il biennio 1966-1967, con decorrenza dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza del Ministero della sanità, in sostituzione del prof. Lorenzo Bevere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 4

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « La Selva » sita nel comune di Clusone (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 aprile 1964 e del 16 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « La Selva » nel comune di Clusone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Clusone (Bergamo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da un'armonica successione di crinali, di avvallamenti e di radure ed arricchita dalla presenza di essenze resinose che si alternano ad impianti arborei a foglia caduca di vario tipo con ameno sottobosco, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza nonchè nel complesso un caratteristico assieme di elementi di grande valore panoramico, offrendo inoltre punti di belvedere verso i monti circostanti della media ed alta valle Seriana sulla ripida scarpata del fiume Serio e sulle valli;

Ritenuto che nella zona in esame s'intendono inclusi sia la località Fiorine ad est che gli scoscendimenti lungo il fiume Serio ad ovest per il carattere di complementarietà che essi rappresentano, segnatamente la prima per la presenza in luogo di interessanti elementi agresti;

Decreta:

La zona denominata « La Selva » sita nel territorio del comune di Clusone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: fiume Serio, confine amministrativo del comune di Piario, via Michelangelo da Caravaggio sino all'incrocio con la provinciale Bergamo-Clusone, tratto della strada provinciale Bergamo-Clusone fino a raggiungere la ferrovia Bergamo-Clusone, la ferrovia stessa fino al confine col comune di Ponte Nossa per ricongiungersi al fiume Serio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Clusone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 16 febbraio 1966

L'anno 1966, addì 16 del mese di febbraio alle ore 9,30, nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata n. 766 del 5 febbraio corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

CLUSONE - Revisione dei limiti della zona vincolata denominata « La Selva ».

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Udita la relazione del presidente circa la necessità di far luogo ad una nuova decisione per quanto concerne l'istituzione di un vincolo paesaggistico sulla zona detta della Selva in comune di Clusone, già deliberato nell'adunanza del 10 aprile 1964;

Considerato che la zona medesima è caratterizzata da una armonica successione di crinali, di avvallamenti e di radure, arricchita dalla presenza di essenze resinose che si alternano a impianti arborei a foglia caduca di vario tipo, con ameno sottobosco, formando un quadro panoramico di notevole bellezza;

Ritenuto che nella zona in esame debba essere inclusa anche sia la località Fiorine ad est, che gli scoscendimenti lungo il fiume Serio ad ovest, per il carattere di complementarietà che essi rappresentano, segnatamente la prima, per la presenza in luogo di interessanti elementi agresti di significativo valore tradizionale;

Visto che tutto l'insieme oltre a costituire punti di belvedere verso i monti circostanti della media ed alta valle Seriana, sulla ripida scarpata del fiume Serio e le valli compone e rappresenta nel complesso un caratteristico assieme di elementi aventi grande valore estetico oltrechè di pubblica utilità sotto il profilo del turismo e del transito;

A voti unanimi, con l'astensione del sindaco;

Delibera di sottoporre a vincolo, a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4, la zona detta della Selva in comune di Clusone così delimitata, partendo da ovest verso nord:

fiume Serio, confine amministrativo del comune di Piario, via Michelangelo da Caravaggio sino all'incrocio con la strada provinciale Bergamo-Clusone, tratto della strada provinciale Bergamo-Clusone fino a raggiungere la ferrovia Bergamo-Clusone, la ferrovia stessa fino al confine col comune di Ponte Nossa per ricongiungersi al fiume Serio.

(*Omissis*).

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1961, n. 302, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Como e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) n. 65 di elenco è compresa la strada di « Morterone », inizio provinciale Valsassina (Ballabio) - termine Morterone (chilometri 14 + 000), che non è stata classificata provinciale con il citato decreto perchè in corso di costruzione;

Vista la nota 17 settembre 1966, n. 11804, con la quale l'Ufficio del genio civile di Como, ha comunicato che i lavori di costruzione sono stati collaudati e che la strada in parola è stata aperta al traffico;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di « Morterone » dalla strada provinciale Valsassina (Ballabio) al comune di Morterone (estesa km. 14 + 000) in provincia di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4801)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1967.

Sostituzione di un componente del Collegio sindacale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1965, con il quale è stato nominato il Collegio predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Amerigo Armeni, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Mario Napolitano è nominato membro del Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Amerigo Armeni.

Roma, addì 16 aprile 1967

Il Ministro: BOSCO

(4806)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione dell'Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le

direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della regione dell'Umbria;

Decreta:

Nella regione dell'Umbria gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

UMBRIA

Nella regione dell'Umbria, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

1° *Territorio — Sud Appenninico* (1).

Comprende la parte meridionale della dorsale appenninica ed è costituito di territori di alta collina e montagna, per una superficie di ettari 194.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Costacciaro, Fossato di Vico, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Vallo di Nera e Valtopina, nonchè parte delle circoscrizioni comunali di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Spello, Foligno, Trevi e Spoleto, in provincia di Perugia; e, in provincia di Terni, le circoscrizioni comunali di Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Preci e Stroncone nonchè parte della circoscrizione comunale di Terni.

2° *Territorio — Nord Appenninico* (2).

Comprende la parte settentrionale della dorsale appenninica e gran parte dei territori dei monti Peglia e Martani, per una superficie di circa 235.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Giano dell'Umbria, Gubbio, Piegaro, Pietralunga e Valfabbrica, nonchè parte delle circoscrizioni comunali di S. Giustino, Città di Castello, Montone, Umbertide, Perugia, Assisi, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Torgiano, Bettona, Cannara, Deruta, Gualdo Cattaneo, Marsciano e Spoleto, in provincia di Perugia; dei comuni di Montegabbione, Parrano e S. Venanzo, nonchè parte delle circoscrizioni comunali di Acquasparta, Terni, Amelia, Montecastrilli, Guardea, Montecchio, Baschi e Orvieto, in provincia di Terni.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT, nn. 3 e 4 e parte delle nn. 1, 2, 8 e 12 della provincia di Perugia; n. 1 per intero e parte della n. 5 della provincia di Terni.

(2) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della provincia di Rerugia; n. 3 per intero e parti delle nn. 2, 4, 5, 6 della provincia di Terni.

3° *Territorio. — Collinare occidentale* (1).

Comprende tutti i territori collinari della regione ad occidente della catena appenninica, per una superficie complessiva di circa 346.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Lisciano Niccone, Magione, Massa Martana, Monte S. Maria Tiberina, Paciano, Panicale, Passignano e Tuoro, nonchè parte delle circoscrizioni comunali di Città di Castello, Umbertide, Perugia, Marsciano, Montecastello di Vibio, Todi, Fratta Todina, Collazzone, Deruta, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Montefalco, Castel Ritaldi e Spoleto, in provincia di Perugia; dei comuni di Allerona, Alviano, Attigliano, Calvi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Lugnano in Teverina e Porano, Monteleone di Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina, nonchè parte delle circoscrizioni di Acquasparta, Montecastrilli, Amelia, Guardea, Montecchio, Baschi, Orvieto, S. Gemini, Narni e Terni, in provincia di Terni.

4° *Territorio — Valli Tiberina, Umbra e Conca Ternana* (2).

Comprende la valle del Tevere da S. Giustino a Todi, quelli dei suoi affluenti Marroggia, Clitunno, Topino, Chiascio, e la conca del Nera, fra Terni e Narni, per una superficie di circa 70.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bastia e Citerna nonchè parte delle circoscrizioni comunali di S. Giustino, Città di Castello, Montone, Umbertide, Perugia, Marsciano, Fratta Todina, Montecastello Vibio, Todi, Collazzone, Deruta, Torgiano, Bettona, Cannara, Bevagna, Montefalco, Castel Ritaldi, Assisi, Spello, Foligno, Trevi e Spoleto, in provincia di Perugia; e parte delle circoscrizioni comunali di Terni, S. Gemini e Narni, in provincia di Terni.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive.

1° *Territorio — Sud Appenninico.*

Le prospettive di sviluppo di questo territorio — caratterizzato dalla presenza di vaste superfici a pascolo, ora scarsamente utilizzate ma dotate di elevate capacità produttive, e di estesi boschi — consistono in una efficiente zootecnia ed in una razionale selvicoltura.

Per quanto riguarda la zootecnia, le stesse caratteristiche ambientali possono far sì che il territorio assolva alla funzione di serbatoio naturale di rifornimento per gli allevamenti bovini, ovini e suini di tutta la regione; ciò che richiede, peraltro, una più netta suddivisione di compiti assicurando che il bestiame da allevamento in esso prodotto, a costi convenienti e con sistemi estensivi, trovi poi il completamento del suo ciclo produttivo nelle zone fertili di collina e di pianura irrigua, ove gli allevamenti possono assumere forme più intensive.

(1) Sono interessate la regione agraria ISTAT n. 6 e parte della nn. 5, 7, 9, 10, 11, 12 della provincia di Perugia; in parte le nn. 2, 4, 5, 6 della provincia di Terni.

(2) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12 della provincia di Perugia; parte delle nn. 5 e 6 della provincia di Terni.

Inoltre, vaste plaghe montane, una volta utilizzate dai greggi transumanti, possono essere ugualmente valorizzate con la monticazione del bestiame bovino proveniente dalle colline e dalla pianura.

Il conseguimento di tali indirizzi richiede però molteplici adeguamenti nelle condizioni strutturali: in particolare, attraverso l'allargamento della maglia aziendale e la costituzione ed il potenziamento delle aziende silvo-pastorali, anche su basi cooperative; la costituzione di centri di monticazione da parte di cooperative di allevatori del piano e del colle; il superamento degli usi civici; il miglioramento dei pascoli; la dotazione di efficienti strutture aziendali e delle necessarie opere civili di servizio, soprattutto per quanto riguarda il collegamento viario e l'approvvigionamento idrico.

Per quanto riguarda l'aspetto forestale, positivi risultati potranno essere ottenuti dalla trasformazione dei cedui esistenti in fustaie coniferate, mentre sarà bene indirizzare la nuova silvicoltura verso l'alto fusto costituito di essenze a rapido accrescimento. Alle specie meno esigenti andranno riservati poi i terreni a giacitura impervia, degradati e bisognevoli di protezione.

Non va peraltro trascurata la presenza, in misura consistente, di oliveti specializzati costituiti da antica data, grazie a favorevoli microclimi, sulle colline pedemontane appenniniche (da Spello a Stroncone e sulle pendici dei monti Martani e Peglia). Numerose delle superfici investite a tali oliveti, che pure offrono produzioni di alta qualità, sono difficilmente meccanizzabili. In questa area olivicola, quindi, non v'è prospettiva di una ulteriore dilatazione della specifica coltura, ma piuttosto l'opportunità di interventi di ricostituzione, di trasformazione della coltura promiscua in specializzata, di estendimento della difesa fitosanitaria in forma collettiva, di introduzione o adeguamento degli impianti di trasformazione cooperativi e di valorizzazione commerciale del prodotto.

Su quest'ultimo aspetto è importante sottolineare la necessità della costituzione di un consorzio fra produttori o di un organismo cooperativo di secondo grado che valorizzi le buone qualità dell'olio umbro e lo commercializzi adeguatamente.

2° *Territorio — Nord appenninico.*

Anche per questo territorio le prevalenti prospettive di sviluppo si individuano nel potenziamento della zootecnica e della selvicoltura, settori che presentano aspetti e problemi analoghi a quelli del territorio « sud appenninico ».

Anche in esso vi sono aree olivicole pedemontane di preminente interesse per l'economia locale; ed anche in tal caso, escludendosi la costituzione di nuovi impianti, è da fare affidamento sulla ricostituzione e la trasformazione di quelli esistenti.

Importanza altresì assume, nell'economia locale, la tabacchicoltura in frangia all'Alta Valle Tiberina e nell'Eugubino, precisamente nei terreni in varie maniere sottoposti a irrigazione anche mediante piccoli invasi collinari, nel mentre la cerealicoltura resta economicamente conveniente nei territori collinari meccanizzabili, per i quali, del resto, non si vede la prospettiva di alternative economiche con altre colture.

3° *Territorio — Collinare.*

In questo territorio meritano di essere sostenuti e potenziati gli attuali indirizzi, impostati essenzialmente sull'arboricoltura e sulla zootecnia.

Invero, la vite e l'ulivo trovano in esso habitat particolarmente favorevole, e fanno quindi registrare consistenti investimenti, talchè l'opportunità di un miglioramento e di un eventuale estendimento di queste coltivazioni risponde alla finalità di una più idonea valorizzazione delle risorse presenti.

In questo senso, favorevoli prospettive si aprono alla vite, in grado di fornire prodotti di buona qualità e la cui area di espansione, oltre ai comprensori che verranno precisati ai fini della tutela delle denominazioni di origine dei vini, potrà interessare anche quei terreni che — avuto riguardo all'altimetria, alla giacitura, alla esposizione ed alla natura fisica — presentino una naturale vocazione viticola; consistenti miglioramenti potranno ottenersi anche attraverso una più generale specializzazione della coltura.

Tale processo di potenziamento potrà essere d'altra parte assecondato, e trovare nel contempo i risultati più positivi, ove ad esso si accompagni una incidente iniziativa sul piano della trasformazione e commercializzazione del prodotto, sia adeguando al livello economico la potenzialità lavorativa degli impianti delle cantine sociali esistenti, sia costituendone dei nuovi ove se ne prospetti la necessità, sia infine dando luogo a organismi di secondo grado per l'imbottigliamento e la commercializzazione del prodotto.

Anche l'olivicoltura ha buone possibilità, specie nella bassa e media collina, soprattutto ove si dia luogo ad un intenso processo di ammodernamento delle tecniche culturali. Tuttavia, la commercializzazione del prodotto è problema tuttora delicato, che va affrontato in maniera adeguata attraverso la cooperazione.

Per quanto riguarda la zootecnia, l'indirizzo attuale, impostato sulla produzione della carne, può essere potenziato facendo leva — allo scopo di superare le difficoltà che gravano sul settore — sul miglioramento genetico del bestiame e sul suo accentramento in forme di allevamento cooperative o interaziendali — che si avvalgano pure della pratica della monticazione —, sulla diffusione e miglioramento delle foraggere, sull'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature zootecniche, sull'organizzazione del mercato della carne.

Quest'ultimo aspetto, fra l'altro, si presenta di fondamentale importanza in quanto la partecipazione degli operatori agricoli alla fase della macellazione, conservazione e commercializzazione del prodotto e del sottoprodotto tramite impianti a gestione cooperativa, ed interessanti vaste aree comprensoriali, può di fatto apportare vantaggi sostanziali. Importanti sono le prospettive per il settore suino, per il quale si tratta di dar luogo ad allevamenti capaci di inserirsi armonicamente nell'organizzazione produttiva aziendale con lo uso, più o meno esteso, del pascolo, mentre il settore ovino trova possibilità di conveniente concentrazione nei territori di più alta collina.

La forestazione e il pascolo potranno interessare i terreni a quote più elevate, colturalmente marginali, di natura detritica e quindi a vocazione silvopastorale.

Particolari possibilità si aprono poi nella zona della Valle del Tevere compresa tra Baschi e Orte, che è interessata, per una superficie territoriale di circa 4.300 ettari, a un progetto di pluvirrigazione. Con l'introduzione della pratica irrigua sarà possibile lo sviluppo delle colture industriali ed orticole nonchè l'incremento degli allevamenti di razze bovine lattifere, oggi presenti sol-

tanto in aziende di avanguardia nelle quali sia iniziato il processo di ristrutturazione.

Infine, va tenuto conto dell'apporto che deriva dalla tabacchicoltura, soprattutto nelle piccole valli confluenti dell'Alta Valle Tiberina.

Evidentemente, perchè gli obiettivi indicati possano essere perseguiti validamente, si pone la necessità di assecondare idonei adeguamenti strutturali, avendo riguardo alla dinamica che in tal senso si manifesta nella zona.

4° *Territorio — Valli Tiberina, Umbra, e Conca Ternana.*

Le prospettive di sviluppo di questo territorio, che riguardano fondamentalmente la zootecnia e le colture industriali, sono legate all'estendimento dell'irrigazione in forma consortile, a sua volta connessa all'attuazione dei programmi irrigui in via di realizzazione.

Per quanto riguarda la zootecnia, in aderenza alla tendenza in atto, appare evidente l'opportunità di seguire l'orientamento verso l'allevamento di bovini da latte, anche in quanto sono presenti consistenti possibilità di collocamento del prodotto; l'allevamento dei suini, inserendosi armonicamente nell'organizzazione produttiva delle aziende, ha ampie possibilità di contribuire a migliorare i redditi agricoli.

Nei sensi indicati notevole apporto potranno dare, anche in questo territorio, la costituzione di allevamenti in forma cooperativa e interaziendale e la pratica della monticazione per il bestiame da rimonta, oltrechè l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature zootecniche, l'immissione di soggetti di alto pregio, sia per quanto riguarda i bovini da latte che i suini, e il potenziamento delle strutture cooperative, relative sia alla attività mangimistica che alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Buone prospettive di sviluppo hanno pure le colture industriali: tabacco, barbabietola da zucchero, pomodoro ed orticoli in genere. Per quest'ultimo settore la consolidata attività delle cooperative ortofrutticole esistenti rafforza le favorevoli possibilità.

Infine, vi è la prospettiva di una affermazione — collegata allo sviluppo dell'irrigazione — della frutticoltura specializzata nelle pendici collinari in sinistra Nera, nonchè in quelle zone di collina e di pianura in cui la disponibilità di acqua irrigua consenta di sottrarre le produzioni alle aleatorietà climatiche.

Avendo riguardo a tali prevalenti indirizzi, si rendono necessari adeguamenti, oltre che per il settore zootecnico, per la meccanizzazione delle operazioni colturali, per la difesa fitosanitaria in forma collettiva, per l'ammodernamento delle specifiche strutture aziendali e di quelle cooperative interessanti la fase industriale e commerciale del prodotto.

Inoltre, impulso al potenziamento dell'economia agricola potrà venire dalle modifiche in atto nelle strutture socio-economiche alla base dell'agricoltura del territorio.

Direttive di intervento

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione, attraverso le necessarie azioni sia dirette, sia di incisiva promozione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare sostanziale contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nello obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio — Sud appenninico.*

In questo territorio, l'azione pubblica si proporrà principalmente di promuovere lo sviluppo della zootecnia ed il miglioramento del patrimonio forestale.

A tale scopo saranno considerate con criterio di particolare preferenza tutte le iniziative intese alla costituzione di aziende silvo-pastorali anche in forma associata, nonchè di centri di monticazione del bestiame di cooperative di allevatori. Sarà favorito il miglioramento dei pascoli, soprattutto nei territori di proprietà di Comuni od altri enti montani, avendo anche riguardo alla opportunità di superare i vincoli connessi alla persistenza degli usi civici.

Del pari, saranno incoraggiati i programmi volti a migliorare e sviluppare gli allevamenti delle razze bovine locali o italiane tipiche, a prevalente attitudine per la carne, delle razze bovine lattifere, da destinare principalmente alla rimonta nelle aziende di collina e di pianura, delle razze ovine indigene e infine delle razze suine precoci, basati questi ultimi essenzialmente sul pascolo.

La bonifica idraulica si proporrà di allungare i tempi di corrivazione delle acque nei comprensori montani e collinari, di ridurre le erosioni e di impedire che il materiale solido raggiunga i comprensori vallivi. A tale azione sarà legata, ove possibile, quella della forestazione, anche a fini economici, che seguirà l'indirizzo, già indicato, della trasformazione del ceduo in fustaie coniferate, della formazione dell'alto fusto con essenze a rapido accrescimento o, limitatamente ai terreni a giacitura impervia e degradata, con specie meno esigenti. L'obiettivo di estendere la produzione forestale sarà perseguito sia attraverso l'intervento diretto dello Stato sia mediante l'agevolazione ai rimboschimenti volontari, secondo le norme di legge. Con preferenza saranno considerate le esigenze connesse al miglioramento dei boschi esistenti. Inoltre, sarà opportunamente valutata la possibilità di estendere la coltivazione del nocciuolo.

Nelle aree olivicole presenti nel territorio, sarà curata ogni iniziativa volta a consentire il miglioramento dell'economia di questa specifica coltura, attraverso le opportune ricostituzioni e con preferenza alla trasformazione degli impianti promiscui in specializzati; tale azione sarà altresì assecondata promuovendo idonee iniziative per la difesa fitosanitaria in forma collettiva e favorendo l'adeguamento della rete di impianti di trasformazione del prodotto, anche in collegamento con impianti di secondo grado per la valorizzazione commerciale dell'olio umbro.

Sarà, in linea generale, assecondato il processo di ristrutturazione delle aziende locali, specie su basi cooperative, mentre per la meccanizzazione si avrà uno specifico riguardo alle esigenze di motorizzazione.

Infine, adeguato posto sarà dato alla realizzazione di quelle infrastrutture di servizio che meglio valgano a valorizzare le possibilità intrinseche del territorio.

2° *Territorio — Nord-appenninico.*

L'analogia delle condizioni fa sì che anche in questo territorio siano da applicare, in generale, le direttive già fornite per il territorio precedente.

Peraltro, soprattutto sulla dorsale nord-appenninica interessata, ove più diffusa e manifesta è la degradazione del suolo, dovrà manifestarsi in modo incisivo l'azione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, attraverso l'acquisto, la sistemazione idraulica e la economica valorizzazione di consistenti superfici di terreno.

Inoltre, a sostegno della tabacchicoltura presente nell'alta Valle del Tevere e nell'Eugubino, verranno considerate con favore le iniziative per l'estendimento o il perfezionamento della pratica irrigua, nonchè per l'adeguamento delle specifiche strutture aziendali.

3° *Territorio — Collinare occidentale.*

In corrispodenza agli indirizzi di sviluppo prevalenti, impostati su ordinamenti misti in cui particolare rilievo assumono la cerealicoltura, la zootecnia e l'arboricoltura, attenzione particolare sarà rivolta soprattutto alle necessità connesse al consolidamento ed alla affermazione di questi due ultimi settori.

Pertanto, sarà incoraggiato lo sviluppo degli allevamenti bovini da carne, favorendo il ricorso a nuove e più rispondenti tecniche per l'allevamento di bestiame appartenente a razze diffuse localmente o a quelle italiane tipiche; inoltre nei territori sottoposti a irrigazione potranno essere agevolati l'allevamento di razze bovine lattifere e quello a carattere integrativo per la produzione di carne. Saranno incoraggiati gli allevamenti ovini nei territori di alta collina, e quelli suini laddove si inseriscano armonicamente nell'organizzazione aziendale.

Di pari passo saranno curate le attività rivolte al miglioramento genetico del bestiame, anche con l'immissione di soggetti di alto pregio sia di bovini da latte che suini, l'estendimento dei cereali destinati alla alimentazione del bestiame, la diffusione di forme di allevamento cooperativo o interaziendale — che si avvalgano pure della pratica della monticazione — l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature zootecniche.

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno seguite le seguenti indicazioni:

— per l'olivo, saranno promossi interventi di ricostituzione e specializzazione dei vecchi oliveti, onde consentire fra l'altro un economico uso dei mezzi meccanici, avendo anche riguardo alle possibilità di espansione della coltura laddove sussistano le condizioni a tale scopo necessarie;

— per la vite, saranno favoriti i nuovi impianti, da effettuare nei terreni delimitati ai fini della tutela delle denominazioni di origine, considerando peraltro anche le possibilità offerte dagli altri terreni che presentino, in tal senso, spiccata vocazione;

— tanto per la olivicoltura che per la viticoltura sarà data importanza alla costituzione di impianti vivaistici per la valorizzazione di particolari cultivar locali;

— per le specie fruttifere, saranno prevalentemente promosse la trasformazione o sostituzione delle colture promiscue in specializzate. Soprattutto a favore di tali coltivazioni, oltre che di quelle olivicole, saranno agevolate le operazioni, specie collettive, di difesa fitosanitaria.

Di pari passo, si tenderà a promuovere l'aumento delle rese unitarie e la riduzione dei costi nel settore delle coltivazioni erbacee, con prevalente riguardo alle coltivazioni cerealicole, sia attraverso idonee forme di assistenza tecnica, sia mediante lo sviluppo della meccanizzazione, con preferenza per le macchine operatrici e per le attrezzature mobili.

Allo scopo di assecondare queste tendenze si perseguirà, nelle zone interessate, la realizzazione degli schemi irrigui pubblici programmati, in una con la attuazione di efficienti sistemazioni idrauliche; con favore saranno pure esaminate le iniziative di privati riguardanti lo sviluppo dell'irrigazione, da cui potranno trarre vantaggio la foraggicoltura e la tabacchicoltura.

Nell'ambito dei miglioramenti delle strutture aziendali ed interaziendali, saranno agevolati con preferenza quelli intesi alla costituzione di organici complessi zootecnici, anche di cooperative o associazioni di produttori, soprattutto ove gli stessi si inseriscano nel quadro della dinamica socio-economica in atto nel territorio; particolare riguardo avrà l'utilizzazione sul piano aziendale dell'acqua irrigua. Saranno altresì considerate le necessità inerenti al migliore insediamento nelle campagne delle famiglie coltivatrici, attraverso sia il miglioramento dei locali di abitazione sia la dotazione delle opere civili nelle zone in cui si manifesti più accentuata la carenza.

Infine, le previste agevolazioni contributive e creditizie a favore della organizzazione di mercato di produttori troveranno prevalente utilizzo per quanto riguarda sia i settori enologico ed oleario, integrando e potenziando gli impianti esistenti anche mediante la costituzione di organismi di secondo grado per la migliore qualificazione e commercializzazione del prodotto, sia il settore zootecnico favorendo, in questo senso, essenzialmente la realizzazione di efficienti attrezzature di macellazione e lavorazione in forma cooperativa, interessanti vaste aree comprensoriali.

4° *Territorio — Valli Tiberina, Umbra e Conca Ternana.*

Gli interventi saranno orientati in modo prevalente verso lo sviluppo zootecnico, con indirizzo per la produzione del latte, e verso il potenziamento delle coltivazioni industriali ed ortive.

Attesa la configurazione pianeggiante del territorio e la presenza di disponibilità idriche, sarà particolarmente curato il completamento degli schemi irrigui in corso, accompagnando ad esso le necessarie opere di sistemazione idraulica.

Pertanto, nel quadro delle iniziative volte al miglioramento delle attrezzature aziendali saranno tenute in particolare considerazione quelle che si rendono necessarie perchè la pratica irrigua possa trovare le condizioni adatte per estrinsecare il più alto livello di produttività e, insieme, quelle intese alla realizzazione di efficienti complessi zootecnici, soprattutto ove siano assunte da cooperative e associazioni di produttori, nonchè quelle atte a soddisfare le necessità dell'insediamento dei lavoratori, quando siano strettamente collegate con lo sviluppo zootecnico.

Per quest'ultimo settore, insieme al miglioramento qualiquantitativo dei foraggi, da perseguire anche attraverso la espansione dell'area irrigua e l'ampliamento delle superfici investite a cereali foraggeri, sarà favorita la immissione di soggetti di alto pregio sia bovini da latte che suini, assecondando in tale senso anche le iniziative associate di miglioramento genetico. Saranno considerate con favore le forme di allevamento cooperativo o interaziendale collegate con la pratica dalla monticazione del bestiame da rimonta.

Meritevoli di agevolazione saranno anche gli allevamenti bovini a carattere integrativo per la produzione della carne e quelli suini che si inseriscano nell'organizzazione aziendale.

Sarà assecondato, mediante le opportune azioni ed anche attraverso l'acquisto di macchine operatrici e di attrezzature mobili, il potenziamento delle colture industriali ed ortive; e sarà considerata la opportunità di dar luogo a impianti specializzati di specie fruttifere attraverso la sostituzione di colture arboree promiscue.

Fra gli impianti cooperativi, troveranno favorevole considerazione quelli per la preparazione dei mangimi nonchè quelli per la trasformazione del latte e la conservazione e lavorazioni degli ortaggi soprattutto ove, per questi ultimi, interessino congiuntamente sia la Conca Ternana sia la valle del Tevere.

Infine, questo territorio, attraversato da strade statali ed dotato di una idonea rete viaria, potrà essere sede di impianti collettivi in servizio della organizzazione produttiva operante negli altri territori della regione.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare la azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Inoltre, si perseguirà la costituzione di centri di formazione imprenditoriale per giovani anche presso le sedi di istituzioni scolastiche regionali.

Nel settore dei miglioramenti fondiari, saranno infine tenute presenti, ai fini applicativi, le preferenze da accordare alle iniziative promosse da una pluralità di aziende e, nell'ambito aziendale, a quelle che considerino le esigenze che si manifestano in una visione unitaria e quindi affrontino globalmente i processi di ammodernamento e potenziamento dell'impresa agricola.

Parallelamente, gli interventi a favore dei coltivatori diretti, interessanti il miglioramento delle condizioni di vita e di produttività, potranno asplicarsi in tutte le aziende ove l'insediamento della famiglia coltivatrice presenti concreti durevoli presupposti di validità economica.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base di contratti agrari sarà riservata a quelli la cui attività è regolata da forme di contratti ammesse dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4351)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico centro abitato sita nel comune di Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'antico nucleo abitato sita nel territorio del comune di Fossano (Cuneo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fossano;

Esaminata l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco di Fossano, che si dichiara respinta;

Considerato che le norme del piano regolatore generale non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, affacciata sul fiume Stura, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza godibile dalle strade che percorrono la valle dello Stura e in special modo dal percorso pedonale del viale Mellano;

Decreta:

La zona dell'antico centro abitato sita nel territorio del comune di Fossano (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed

è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada provinciale per Salmour-Narzole secondo il tracciato previsto dal piano regolatore generale, via Marconi, piazza Umberto I, via Craveri, via Garibaldi, strada comunale di San Lazzaro sino all'incrocio con la strada che, congiungendosi perpendicolarmente con la provinciale Salmour-Narzole, divide due diverse zonizzazioni di piano regolatore e cioè verde privato vincolato e zone rurali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Fossano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

Verbale della seduta del 22 marzo 1966

L'anno 1966, il mese di marzo, il giorno 22, alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala dell'Amministrazione provinciale di Cuneo la Commissione provinciale di Cuneo per la tutela delle bellezze naturali, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

FOSSANO: Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Si procede poi alla votazione mediante la quale, eccezion fatta per il sindaco di Fossano che esprime voto contrario, la Commissione provinciale di Cuneo per la tutela delle bellezze naturali;

Considerato che la zona del comune di Fossano delimitata dalla strada provinciale per Salmour-Narzole secondo il tracciato previsto dal piano regolatore generale, via Marconi, piazza Umberto I, via Craveri, via Garibaldi, strada comunale S. Lazzaro sino all'incrocio con la strada che, congiungendosi perpendicolarmente con la provinciale Salmour-Narzole, divide due diverse zonizzazioni di piano regolatore e cioè verde privato vincolato e zone rurali, è caratterizzata da un complesso di cose immobili che oltre a costituire un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale presenta una spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quello del lavoro umano;

Delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona del comune di Fossano compresa entro i seguenti limiti: strada provinciale per Salmour-Narzole secondo il tracciato previsto dal piano regolatore generale, via Marconi, piazza Umberto I, via Craveri, via Garibaldi, strada comunale di S. Lazzaro sino all'incrocio con la strada che, congiungendosi perpendicolarmente con la provinciale Salmour-Narzole, divide due diverse zonizzazioni di piano regolatore e cioè verde privato vincolato e zone rurali.

(4857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 2 maggio 1967:

Begnis Fausto, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Clusone, stesso distretto.

Piovene Porto Godi Andrea, notaio residente nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Padova.

De Gioia Giuseppe, notaio residente nel comune di Castellana Grotte, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Modugno, stesso distretto.

Rotondo Berardino, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Conversano, stesso distretto.

Levi Alberto, notaio residente nel comune di Bagni di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca.

Marretta Domenico, notaio residente nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo.

Giacone Teresa, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo.

Randisi Giuseppe, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Russo Antonio, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo.

Barbera Bianca, notaio residente nel comune di Termini Imerese è trasferito nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo.

(4945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventidue società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1967 le seguenti Società Cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori combattenti e reduci », con sede in Bonefro (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 13 settembre 1949, rep. 7501;

2) Società cooperativa di consumo « San Leonardo », con sede in Castelmauro (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 19 novembre 1944, rep. 8372;

3) Società cooperativa « Olearia Molisana - C.O.M. », con sede in Ielsi (Campobasso), costituita per rogito De Felice in data 13 maggio 1961, rep. 1847;

4) Società cooperativa di consumo « Pro lavoratori », con sede in Pescolanciano (Campobasso), costituita per rogito Paolantorio in data 4 marzo 1945, rep. 75;

5) Società cooperativa agricola « L'Ascenzione », con sede in Rionero Sannitico (Campobasso), costituita per rogito Paolantonio in data 21 marzo 1945, rep. 83;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Azienda cooperativa combattenti e reduci », con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 22 novembre 1946, rep. 650;

7) Società cooperativa « Pescatori », con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito Grillo in data 21 settembre 1944, rep. 708;

8) Società cooperativa di consumo « Libertà e lavoro », con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 26 novembre 1944, rep. 1164;

9) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola Peligna », con sede in Pratola Peligna (L'Aquila), costituita per rogito Alfonsi in data 12 settembre 1959, rep. 151;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Bolide », con sede in Livorno, costituita per rogito Liverani in data 2 settembre 1948, rep. 3288;

11) Società cooperativa « Lavoranti parrucchieri », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 3 agosto 1953, rep. 8640;

12) Società cooperativa di lavoro « Caricatori e scaricatori marmo », con sede in Carrara, costituita per rogito Zuccarino in data 26 giugno 1947, rep. 16609/6627;

13) Società cooperativa edilizia « Campo di Sole », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 6 aprile 1963;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fornax », con sede in Napoli, costituita per rogito Fazzetti in data 29 agosto 1961, rep. 8374;

15) Società cooperativa edilizia « La Casa Fiorita », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 14 aprile 1959, rep. 50326;

16) Società cooperativa agricola « A. Roncalli », con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 27 aprile 1964, rep. 12335;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.N.E.I. », con sede in Melito di Napoli (Napoli), costituita per rogito Cimmino in data 7 luglio 1951, rep. 13080;

18) Società cooperativa edilizia « Florida », con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 2 luglio 1953, rep. 72333;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Galatea », con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 4 febbraio 1958, rep. 4347;

20) Società cooperativa agricola « Cantina Sociale di Usini, Tissi e Uri », con sede in Usini (Sassari), costituita per rogito Serra in data 27 agosto 1952, rep. 6780;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fiduciaria », con sede in Savona, costituita per rogito Bordone in data 26 gennaio 1946;

22) Società cooperativa « Essiccatoio cooperativo bozzoli di Salgareda », con sede in Salgareda (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 4 giugno 1952, rep. 5224.

(4998)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione del comune di Fidenza (Parma) alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Fidenza (Parma), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini della applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(4832)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 947.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4996)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1967, il comune di Casalnuovo (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.836.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Leivi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1967, il comune di Leivi (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.612.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1967, il comune di Angri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1967, il comune di Palombaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.460.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Sant'Eramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Sant'Eramo in Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.289.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4997)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.311.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.286.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Cardeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.325.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di San Procopio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.960.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'11 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,48	624,42	624,48	624,45	624,43	624,45	624,48	624,43	624,48
$ Can.	577,08	577 —	577 —	576,95	576,95	577,05	576,93	576,95	577,05	577 —
Fr. Sv.	144,73	144,71	144,70	144,725	144,70	144,72	144,7150	144,725	144,72	144,71
Kr. D.	90,34	90,31	90,26	90,30	90,35	90,33	90,2950	90,30	90,33	90,33
Kr. N.	87,37	87,36	87,40	87,37	87,40	87,37	87,35	87,37	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,03	121,12	121,12	121,135	121,20	121,02	121,15	121,135	121,02	121,02
Fol.	173,19	173,19	173,22	173,20	173,20	173,20	173,1950	173,20	173,20	173,19
Fr. B.	12,58	12,581	12,5840	12,5835	12,58	12,58	12,5840	12,5835	12,58	12,58
Franco francese	127 —	127,04	127,10	127,055	127,05	127,08	127,05	127,055	127,08	127,05
Lst.	1747,86	1747,60	1747,40	1747,25	1747,50	1747,77	1747,25	1747,25	1747,77	1747,60
Dm. occ.	157,24	157,03	157,03	157,03	156,95	157,09	157,025	157,03	157,09	157,03
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1670	24,1725	24,15	24,16	24,1685	24,1725	24,16	24,65
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,415	10,42	10,41	10,4115	10,415	10,41	10,41

Media dei titoli dell'11 maggio 1967

Rendita 5% 1935	103,30
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,40
Id. 5% (Ricostruzione)	96,45
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5% (Città di Trieste)	96,35
Id. 5% (Beni Esteri)	96,15
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,70

Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,465
1 Dollaro canadese	576,94
1 Franco svizzero	144,72
1 Corona danese	90,297
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,142
1 Fiorino olandese	173,197

1 Franco belga	12,584
1 Franco francese	127,052
1 Lira sterlina	1747,25
1 Marco germanico	157,27
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Como

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, n. 479, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Como.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4822)

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Firenze

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, n. 2008, sono state approvate le varianti al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Firenze, relative ai complessi « Le *Torri Cintoia* », Legnaia, La Piaggia e Galluzzo, di cui alla delibera consiliare 20 luglio 1965, n. 3486.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4699)

Approvazione del piano di zona del comune di Fusignano (Ravenna)

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, n. 209, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fusignano (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4823)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Cinisello Balsamo (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 22 aprile 1967, n. 3558, è stato approvato il piano di zona del comune di Cinisello Balsamo (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(4700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1967

N. d'ord.	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Arese (Milano), via Matteotti n. 21	Labor. Brichetti - Sondalo	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4147 del 6 febbraio 1967	Trasferimento da Cislago (Varese), via IV Novembre n. 3-5
2	Scoppito (L'Aquila), Contrada Madonna della Strada - Strada Statale n. 17, km. 22	Medipharma - Ist. Chim. Biologico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4152 del 20 gennaio 1967	—
3	Sondalo (Sondrio), Strada Statale Stelvio, km. 86,370	Lab. Farmaceutico Arnaldo Colli	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4154 del 20 gennaio 1967	—
4	Verona, via Torricelli n. 42	Bristol Italiana	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4163 del 6 febbraio 1967	—
5	Pomezia (Roma), via del Mare n. 32	Orma - Ist. Terapeutico Romano	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4166 del 6 febbraio 1967	—
6	Pavia, viale Alzaia n. 25	Ist. Biochimico Pavese	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4178 del 6 marzo 1967	—
7	Sesto Fiorentino (Firenze), via Berchet n. 44	Sierochimica Laboratori Biochimici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4179 del 6 marzo 1967	—
8	Pomezia (Roma), via Petronella n. 31	Tubi Lux	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4180 del 14 marzo 1967	—
9	Milano, via C. Ravizza, 20	Laboratori Chimico Farmaceutici Polli	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4183 del 14 marzo 1967	—
10	Trieste, Porto industriale	Difer - Ind. Farmaceutiche Triestine	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4185 del 14 marzo 1967	—
11	Roma, via Achille Vertunni n. 40	I.BIR.N. - Ist. Bioter. Nazionale	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4188 del 20 marzo 1967	—
12	Roma, via Svetonio n. 6	Nuovo Consorz. Sanit. Nazionale	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4190 del 20 marzo 1967	—
13	Terni, via C. Battisti n. 167	Farmaceutici Fontana	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4191 del 20 marzo 1967	Trasferimento autorizzazione da Farmaceutici dottor L. Fontana del dott. Lanfranco Fontana

(4042)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1967

N d'ord	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Novi Ligure (Alessandria), via Silvestro Baiardi n. 4	Chemioterapica S. Giorgio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4155 del 23 gennaio 1967	—
2	Milano, via Arquà n. 6	ORIF	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4159 del 23 gennaio 1967	—
3	Padova, Prato della Valle n. 12	Farmacia S. Giustina del dott. Enrico Zilli	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4162 del 23 gennaio 1967	—
4	Torino, via Vittorio Amedeo n. 6	Lab. Chimico Farmaceutico S. Giorgio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4164 del 6 febbraio 1967	—
5	Milano, via privata Druso n. 2	LIRCA	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4167 del 6 febbraio 1967	—
6	Genova, via delle Cappuccine n. 5	F.L.A.M.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4168 del 14 febbraio 1967	—
7	Sampierdarena Genova, via Sampierdarena n. 99-2	Ist. Chimico Fisiologico Gani Alcide	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4169 del 14 febbraio 1967	—
8	Trieste, via San Francesco n. 21	Ist. Farmacoterapico Triestino	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4170 del 14 febbraio 1967	—
9	Milano, via Puricelli n. 2	L.I.F.A. - Laboratori Italiani Farmaceutici e Affini	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4172 del 14 febbraio 1967	—
10	Genova, via Priaruggia n. 5	Pharma Ligure	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4181 del 20 marzo 1967	—
11	Torino, via Giacosa n. 6	Chimit	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4187 del 20 marzo 1967	—
12	Firenze, via Colletta n. 28	Ist. Specialità Terapeutiche	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4184 del 20 marzo 1967	—

(4043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enzo Grego, nato a Legnago (Verona) il 9 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Ferrara il 10 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Vittorio Zucconelli, nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 2 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 17 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Carmelo Lattuca, nato a Palermo il 9 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Palermo il 7 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(4828)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5054)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Alienazione di relitto di autoveicolo proveniente da recupero per eventi bellici, effettuata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Relitto dell'autocarro Alfa Romeo, telaio n. 2152436, motore n. 222395, alienato, come rottame, in data 23 settembre 1966, dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Napoli, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 e decreto legislativo presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Il ricavato della vendita di L. 28.440 è stato versato a favore dell'avente diritto alla Tesoreria provinciale di Napoli.

(4621)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa - gruppo 8°

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa, con la retribuzione iniziale di L. 690.900 annue lorde, gruppo 8°.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece; il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinali (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspi-

rante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio. Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b), c), d), e)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1967
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 14

(4789)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con particolare riguardo agli artt. 1 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1967, con il quale sono stati ripartiti fra le varie Facoltà universitarie i dieci posti di professore di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico 1966-67, per discipline impartite continuativamente per incarico per almeno nove anni, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le richieste di assegnazione di posti di ruolo per la successiva apertura di concorso avanzate dalle Facoltà interessate;

Visto l'art. 3 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che proroga al 15 maggio 1967 il termine ultimo per il bando dei concorsi a cattedre universitarie istituite per l'anno accademico 1966-67 dall'art. 1 della legge stessa;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti di cui le Facoltà hanno proposto l'apertura del concorso e tenuto conto della frequenza dei concorsi espletati negli ultimi nove anni per le materie medesime;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di lettere e filosofia

Numismatica: Roma;
Lingua e letteratura romena: Roma;
Storia della musica: Pavia;
Etnologia: Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia

Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze: Palermo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Igiene: Napoli;
Fisica nucleare: Catania.

Facoltà di agraria

Ecologia: Perugia.

Facoltà di medicina veterinaria

Ostetricia e ginecologia: Torino.

Istituto universitario orientale di Napoli

Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 31 luglio 1967.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1967, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri, entro il termine del 31 luglio 1967, salvo a presentare **le pubblicazioni entro il** 31 agosto 1967.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possono essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1967 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1967, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, nè impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'estratto dell'atto di nascita, con il certificato medico e, se coniugato, con lo stato di famiglia.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda, carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(5027)

MINISTERO DELLA DIFESA

Composizione della Commissione esaminatrire del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 174, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 indicato nelle premesse, è composta come segue:

gen. brig. CC. in s.p.e. Vesce Pasquale, presidente;
col. CC. in s.p.e. t.S.G. Dalla Chiesa Romolo, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Fioroni Vittorio, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Capano Carlo, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Montini Aldo, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Testa Emanuele, membro supplente;
consigliere 2ª classe Pitti dott. Giuseppe, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1967
Registro n. 40, *foglio n.* 180

(4605)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Assegnazione delle borse di pratica commerciale all'estero, di cui al concorso per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 agosto 1965;

Viste le indicazioni preferenziali relative alle sedi di godimento delle borse, espresse, a norma del'art. 13, punto g), del bando di concorso, dai candidati utilmente collocati nelle varie graduatorie;

Considerato che, in base alle risultanze delle graduatorie di cui sopra, può essere assegnata solo una parte delle borse poste a concorso e che pertanto risulteranno vacanti alcune delle sedi indicate nel citato decreto ministeriale 18 agosto 1965;

Ritenuto che la precipua finalità istituzionale del Fondo a gestione autonoma consiste nell'inviare all'estero il maggior numero di giovani particolarmente versati nel commercio internazionale;

Considerato inoltre che il rag. Giovanni Serrazanetti, pur essendo risultato idoneo del concorso più volte citato, non può usufruire della borsa per uno dei Paesi richiesti — Kenya, Nuova Zelanda, Hong Kong — in quanto le borse per i medesimi devono essere attribuite ai candidati che lo precedono nelle rispettive graduatorie;

Vista l'istanza in data 3 aprile 1967, con la quale il predetto rag. Serrazanetti ha chiesto di poter compiere la pratica commerciale nello Zambia, sede rimasta vacante per mancanza di vincitori;

Ritenuta al riguardo l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale 18 agosto 1965;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al disposto dell'art. 13 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Considerato altresì che il sig. Ludovisi dott. Massimo — il quale, in base alla posizione nelle graduatorie relative ai Paesi richiesti ed alle preferenze espresse, avrebbe acquisito il diritto all'assegnazione di una borsa di pratica commerciale per l'Etiopia — non ha provveduto a trasmettere nel termine prescritto i documenti indicati dall'art. 13 del bando di concorso e che pertanto il medesimo deve intendersi decaduto dal concorso in questione;

Vista e riconosciuta regolare la documentazione presentata dagli altri candidati idonei, nonchè dal rag. Serrazanetti, a norma dell'art. 13 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, sono dichiarati assegnatari di una borsa di pratica commerciale — da fruire con le modalità indicate nel bando di concorso — per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:

Alaimo dott. Renato: Madagascar;
Azzolina dott. Luigi Salvatore: Canadà (province dell'Alberta e del Saskatchewan);
Bombonati dott. Mario: Hong Kong;
Cavazzoni rag. Francesco: Filippine;
Della Porta dott. Piero: Kuwait;
Menotti dott. Giorgio: Senegal;
Punzo dott. Emanuele: Nuova Zelanda;
Raymo dott. Maurizio: Perù;
Serrazanetti rag. Giovanni: Zambia;
Suriano dott.ssa Maria Antonietta: Kenya;
Vasari dott. Ruggero: Stati Uniti d'America (Stato di New York);
Vitagliano dott.ssa Bruna: Australia (Stato del Queensland).

Art. 2.

Il sig. Ludovisi dott. Massimo viene dichiarato decaduto dal concorso per i motivi di cui alle premesse.

Art. 3.

I sopra indicati vincitori compiranno un periodo di tirocinio pratico di due mesi in base al disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626.

Per la durata di detto periodo verrà corrisposto ai medesimi un assegno mensile di L. 100.000 (centomila) nette.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1967

Il Ministro: TOLLOY

(4784)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di laminatore.

Il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 27 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 17, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di laminatore, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5006)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di incisore di metalli.

Il 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966 pubblica il decreto ministeriale 20 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 226, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di incisore di metalli, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5007)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966 pubblica il decreto ministeriale 13 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 40, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5008)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert	punti	92,09 su 132
2. Giambitto dott. Giuseppe	»	90,86 »
3. Rianò dott. Enrico	»	89,18 »
4. Vailati dott. Costantino	»	88,50 »
5. Montanaro dott. Pierino	»	87,81 »
6. Gaetti dott. Giuseppe	»	87,45 »
7. Turri dott. Pietro	»	85,27 »
8. Bonasia dott. Michele	»	82,50 »
9. Di Conza dott. Beniamino	»	79,18 »
10. Quadri dott. Luigi	»	78,63 »
11. Colotta Francesco	»	78— »
12. Costanzo dott. Giuseppe	»	74,95 »
13. Zovi dott. Elio	»	74,45 »
14. Gaggeri dott. Ernesto	»	74— »
15. Schinco dott. Emilio	»	72,09 »
16. Caimmi dott. Luigi	»	69,50 »
17. Baventore dott. Francesco	»	69,45 »
18. Costa dott. Antonio	»	68,13 »
19. Ferri dott. Pasquale	»	66— »
20. Campanella dott. Giovanni	»	65,50 »
21. Polledri dott. Giuseppe	»	64,13 »
22. Gracili dott. Rino	»	62,38 »
23. Vietto dott. Giovanni	»	60,72 »
24. Gentile dott. Giuseppe	»	58,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4863)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, relativo al bando di concorso per tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 3025 del 27 febbraio 1967, con il quale l'ostetrica Lo Gullo Maria è stata assegnata alla condotta ostetrica del comune di Capizzi e l'ostetrica Munaò Giovanna nella condotta di Caronia Marina;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla nomina da parte della Lo Gullo e la comunicazione di conferma della rinunzia pervenuta dal sindaco del comune di Capizzi;

Considerato che l'ostetrica Munaò non ha assunto servizio nel comune di Caronia entro il termine del 1° aprile 1967 stabilito da quella Amministrazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla designazione delle concorrenti che seguono in graduatoria e che abbiano diritto alle condotte ostetriche suindicate, rimaste vacanti;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Lo Gullo Maria è dichiarata vincitrice della condotta di Caronia Marina al posto della Munaò deceduta.

La concorrente De Matteo Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Capizzi, al posto di Maria Lo Gullo rinunziataria.

Il presente decreto viene trasmesso ai Comuni interessati per l'immediata esecuzione e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 aprile 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(4606)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2937 del 7 aprlie 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinuncia, alcune delle condotte mediche assegnate con decreto n. 2938 del 7 aprile 1967, si sono rese vacanti;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei Comuni a fianco indicati:

1) Galasso U. Giuseppe: Gerace;
2) Carbone Francesco Antonio: S. Giovanni di Gerace;
3) Tripodi Antonino: Roghudi (2ª condotta frazione Chorio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 27 aprile 1967

Il medico provinciale: LANIA

(4926)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.